

Cassazione civile sez. III - 22/02/1988, n. 1847. Pres. Mattiello. Est. De Rosa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3 luglio 1981-8 gennaio 1982 il tribunale di Bari, accogliendo la domanda proposta dai coniugi O. Angelo e M. Antonietta, condannò l'Amministrazione della Difesa-Esercito, in persona del ministro pro-tempore, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) dagli stessi subiti per la morte del figlio O. Roberto, militare di leva, avvenuta il 24 Febbraio 1971 per collasso cardiocircolatorio in crisi epilettica derivante da epilessia di origine traumatica insorta a seguito di un incidente verificatosi il 13 luglio 1970 nel corso di un 'esercitazione militare (esplosione anzitempo di una bomba a mano).

La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza ora impugnata, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda.

Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso i coniugi anzidetti. Resiste con controricorso il Ministero della Difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso i coniugi O.-M., denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostengono che i Giudici di primo grado bene avevano affermato la responsabilità dell'amministrazione convenuta ravvisando la colpa dei

medici militari nell'omessa tempestiva diagnosi dell'affermazione neurologica insorta a seguito del trauma subito dal militare per lo scoppio della bomba sfuggitagli di mano durante il lancio, mentre la Corte d'Appello, andando in contrario avviso, non ha fornito adeguata e logica motivazione del suo giudizio, ignorando decisive circostanze emerse dalla relazione di consulenza tecnica e degli stessi verbali della C.M.O.

La censura è fondata.

La Corte d'Appello, infatti ha dato atto, nella sua sentenza, che i medici dell'O.M. di Genova dove l'O. fu ricoverato subito dopo lo incidente, si limitarono a curargli le ferite multiple di lieve entità da lui riportate alla gamba destra, dimettendolo dopo tre giorni senza eseguire alcuna indagine circa i possibili effetti che il trauma cranico (evento normale in simili circostanze) aveva prodotto sul suo sistema neurologico.

L'omesso esame di tale circostanza decisiva integra il vizio denunciato, risolvendosi in difetto di motivazione circa l'efficienza causale che nell'insorgenza dell'epilessia, poi manifestatasi, doveva attribuirsi al predetto trauma, e, quindi, circa l'esistenza di una originaria negligenza dei medici dell'Ospedale Militare nella diagnosi e nella terapia da apprestare tempestivamente per evitare, o comunque ridurre, gli effetti pregiudizievoli che ne potevano derivare.

Ignorando le risultanze della relazione medica, e degli stessi verbali della C.M.O., la Corte anzidetta - senza adeguata motivazione, ha, invero affermato che, non avendo l'O. accusato alcun sintomo del

"piccolo male" in occasione della prima visita medica, non poteva ravvisarsi alcuna colpa professionale dei medici del predetto Ospedale e dei componenti la Commissione medica ospedaliera i quali, pure, sin dalle prime visite di controllo, avevano rilevato nel militare note nevrotiche, segni irritativi e perdite di coscienza, ecc. senza apprestare alcuna idonea terapia, e nell'ultimo processo verbale del 28.4.1971 redatto dopo la morte del giovane, avevano dato atto che egli decedette per sindrome irritativa corticale epilettogena, collasso cardiocircolatorio in crisi epilettica, riconoscendo che l'infermità e la morte erano dipendenti da causa di servizio.

In contraddizione stridente con tali risultanze, i Giudici della Corte anzidetta, hanno negato ogni rilevanza causale al difetto di diagnosi e di appropriata terapia, addebitato ai medici militari, sul rilievo che, durante il periodo di convalescenza, l'O. fu curato da un medico privato che diagnosticò esattamente il suo male, ed hanno poi conclusivamente affermato che l'evento letale si verificò "per cause diverse di per sè idonee e sufficienti" a produrlo. Per giungere a tale affermazione i giudici anzidetti dovevano però dimostrare, innanzitutto, l'inesistenza di una colpa professionale dei medici militari, e per converso, l'esistenza di una colpa professionale del medico privato, quale causa sopravvenuta di per sè solo idonea alla produzione dell'evento. Invece gli stessi giudici, pur dando atto che lo specialista neurologo cui si affidò l'O. diagnosticò esattamente il suo male prescrivendo la relativa cura attribuiscono a non meglio precisate "cause diverse", la produzione dell'evento, incorrendo così in una evidente illogicità di ragionamento.

Non è superfluo ricordare, a questo punto, che ai sensi dell'art. 1176 capov. c.c. il medico risponde anche per colpa lieve ove di fronte ad un caso ordinario non abbia osservato, per l'inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscono il corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina (Cass. N. 1132 del 1976; id. n. 1441 del 1979).

Sulla base di tali principi il Giudice di rinvio dovrà quindi accertare se nella specie, tenuto conto dei rilievi anzidetti, poteva ravvisarsi una colpa professionale dei medici militari dell'Ospedale di Genova per aver omesso di eseguire già dal primo ricovero gli opportuni accertamenti diagnostici in ordine alle eventuali conseguenze del trauma cranico da scoppio che, stante le particolari circostanze dell'incidente, l'O. aveva sicuramente riportato.

In accoglimento per quanto di ragione del ricorso, assorbito il secondo motivo - la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per nuovo giudizio, e per la decisione in ordine alle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della IIIa sez. civ. della Corte di Cassazione il 29 maggio 1987.